

STATUTO

HIC ET NUNC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CORIGLIANO-ROSSANO CS VIA
CARDUCCI 6

Numero REA: CS - 242074

Codice fiscale: 03538700786

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-12-2017 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO SOCIALE

Titolo I Denominazione - Sede - Durata - Norme applicabili

Art. 1 Denominazione e sede

È costituita una società cooperativa sociale, denominata **"HIC ET NUNC SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"**.

La sede legale è fissata nel Comune di Rossano.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 1 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Nei rapporti con la società il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 2 Norme applicabili

Alla presente cooperativa si applicano:

- 1) le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- 2) le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;
- 3) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- 4) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Art. 3 Durata

La società cooperativa è contratta fino al 31 dicembre 2099, salvo proroghe od anticipato scioglimento.

Titolo II Scopo - Oggetto

Art. 4 Scopo sociale

La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata.

Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere - tramite la gestione in forma associata - continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nel settore dei servizi sociali.

La cooperativa ha così lo scopo di:

- perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, all'integrazione sociale e alla crescita culturale nonché all'integrazione sociale e lavorativa delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381;
- favorire il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci, nonché promuovere

	l'avviamento al lavoro, l'inserimento e la crescita professionale dei soci svantaggiati; - realizzare la massima economicità ed efficienza della gestione per ottenere risorse da destinare innanzitutto agli investimenti e al rafforzamento patrimoniale e per offrire ai soci il riconoscimento dell'apporto individuale di ognuno; - contribuire al potenziamento dei servizi per la salute, l'educazione e la qualità della vita delle persone, anche tramite la gestione di servizi in collaborazione con enti e associazioni senza finalità di lucro, enti e società pubblici e privati. Per la realizzazione di ciò, la Cooperativa organizza un'impresa senza fini di lucro che - mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento - svolga attività finalizzate alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale, al recupero e alla valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle persone che si trovano in stato di bisogno ovvero in condizioni di disabilità fisica, psichica o sensoriale. La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile. La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci e intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile. In ogni caso la cooperativa svolgendo la propria attività, ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, in modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.). La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla L. 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti. La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano.	

Per ciò stesso la cooperativa, su deliberazione del consiglio d'amministrazione, potrà aderire ad associazioni nazionali di categoria e alla relativa associazione regionale di rappresentanza, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Art. 5 Oggetto sociale

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto sociale:

1. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di strutture adibite all'attività sanitaria, socio-sanitaria, socio-culturale, socioassistenziale, educativa e ricreativa per bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà;
2. la prestazione a terzi di servizi nell'ambito della gestione di impianti e strutture sanitarie, educative, ricreative, culturali, formative e assistenziali; la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività di animazione per gestanti, bambini, adolescenti, giovani, anziani e immigrati, ivi compresa la realizzazione di grandi eventi culturali e ricreativi, feste e fiere;
3. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di asili nido, scuole d'infanzia, scuole primarie e secondarie, centri gioco, centri ricreativi estivi, doposcuola, centri educativi, ludoteche e ogni altro servizio volto all'educazione e all'assistenza della prima infanzia e di bambini, adolescenti e giovani; attività e servizi per l'integrazione di minori con disabilità e/o fragilità, sia in ambito scolastico sia extrascolastico;
4. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri di aggregazione, centri di attività culturale e ricreativa, ivi compresi soggiorni estivi e di vacanza, ludoteche, mediateche, centri di documentazione, atelier e ogni altro servizio volto alla formazione, informazione, socializzazione e assistenza a favore in particolare di minori e altri soggetti in stato di bisogno;
5. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri diurni, case protette, case di riposo, residenze sanitarie assistite, e ogni altro servizio volto all'assistenza, al sostegno della domiciliarità e all'innalzamento della qualità della vita delle persone anziane e dei soggetti in difficoltà, ivi compresi soggiorni sociali e di vacanza e servizi di portierato sociale;
6. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di servizi territoriali integrati per l'assistenza, l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale a favore di bambini, giovani, adolescenti, immigrati, anziani e soggetti in stato di bisogno, ivi compresi - nel rispetto delle norme vigenti nei diversi istituti - coloro che vivono

	in strutture quali: carceri, centri di igiene mentale, residenze sanitarie assistite, centri per minori orfani o allontanati dalle famiglie e centri di accoglienza per immigrati; 7. la gestione di attività complementari all'insegnamento a favore dell'integrazione di minori e adulti italiani e stranieri, dei figli degli emigrati, dei giovani che rientrano in Italia, di minori stranieri non accompagnati; 8. l'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la promozione di attività e servizi volti all'inclusione sociale, all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria dei migranti anche tramite azioni di mediazione interculturale, sociale e dei conflitti; 9. gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezione e integrazione a favore di migranti, richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria, provvedendo ove necessario anche alla consulenza per l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti, certificazioni, titoli di soggiorno, eccetera; 10. organizzazione e gestione di attività e servizi a favore di persone in condizioni di detenzione o internamento in istituti penitenziari, di soggetti condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, allo scopo di favorirne l'inserimento sociale e lavorativo; 11. organizzazione e gestione di attività e servizi di contrasto e rimozione di ogni forma di discriminazione; 12. la promozione e la gestione di attività e servizi di natura ricreativa, animativa, culturale, formativa ed educativa, volte a favorire l'acquisizione, il mantenimento e il recupero delle funzioni intellettuali, motorie ed emotive delle persone disabili e in generale delle persone in condizioni di bisogno o svantaggio; 13. l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari, lezioni, dibattiti, conferenze e gruppi di studio per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale nei settori di intervento della cooperativa a favore dei soci, dei dipendenti e di terzi, al fine di elevarne il grado delle prestazioni; 14. l'organizzazione, la progettazione e la gestione di attività di consulenza a favore di terzi, nell'ambito delle attività e dei servizi sanitari, socio-sanitari, socio-culturali, socio-assistenziali, educativi e ricreativi per bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà; la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività e servizi di consulenza e formazione finalizzata in particolare all'obiettivo della massima integrazione sociale di soggetti bisognosi di intervento sociale, sia per ragioni d'età, di condizioni personali o familiari ovvero di condizioni socio-economiche e culturali;

15. organizzazione e gestione di attività e servizi socio

sanitari e assistenziali a favore di persone in condizioni di bisogno e di fragilità, anche attraverso l'intervento di assistenti domiciliari, assistenti famigliari e badanti, nonché di ogni attività e servizio volto alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

16. l'elaborazione e la realizzazione di progetti culturali ed educativi, ricerche, studi e sperimentazioni relative alle problematiche educative, culturali e sociali, a carattere nazionale e internazionale;

17. la produzione e la diffusione, a fini didattici e documentaristici o in occasione di manifestazioni socio-culturali, di materiale informativo e documentario;

18. la partecipazione, per conseguire gli scopi sopra enunciati, a procedure pubbliche e private per l'affidamento di servizi e forniture e a qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti; stipulare contratti e convenzioni con amministrazioni pubbliche e con privati, con strutture sanitarie, sociali e culturali pubbliche e private, con enti di formazione pubblici e privati, partecipare ad appalti indetti da soggetti pubblici e privati per assumere servizi inerenti all'oggetto sociale;

19. ideazione e gestione di progetti educativo-didattici finalizzati in particolare alla divulgazione culturale e scientifica, all'educazione ambientale, all'educazione motoria e psicomotoria.

La Cooperativa, per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché potrà adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, numero 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa potrà usufruire di tutti i contributi ed agevolazioni messi a disposizione dallo Stato, Regioni, Province e Comuni, nonché da privati e dalla Comunità Europea. La Cooperativa potrà svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo, comprese operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie.

La Cooperativa potrà stipulare convenzioni con soggetti privati ed enti pubblici. La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria, necessarie od utili alla

realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia

indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro per la sola indicazione esplicativa:

1. Assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque necessarie all'attività sociale.

2. Dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici e consortili ed a fidejussioni diretti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo ed agevolare gli scambi.

3. Concedere avalli bancari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative.

4. Stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, anche con la raccolta di prestiti dei soci, ai sensi di legge, da stabilirsi con apposito regolamento, per il funzionamento di sezione di deposito a risparmio, esclusivamente operante per la raccolta di prestiti dei soci, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. È pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

5. Promuovere e partecipare ad attività sociali, culturali, ricreative, sportive e mutualistiche che favoriscono l'organizzazione del tempo libero e lo sviluppo della vita associativa dei soci, delle loro famiglie e dei lavoratori.

6. Partecipare ai pubblici appalti.

7. Aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c.c.

Titolo III Soci operatori

Soci Lavoratori

Art. 6 Requisiti dei Soci

Il numero dei soci lavoratori è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Sono soci lavoratori coloro che:

1. concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;

2. partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

3. contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;

4. mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta;

5. contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il

proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, e in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento degli scopi sociali.

Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

La cooperativa può ammettere come soci - compatibilmente con il loro stato soggettivo - le persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/1991.

Possono inoltre essere soci coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di soci volontari, mettendo a disposizione della cooperativa le proprie capacità tecniche, attitudini e disponibilità operative, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, rinunciando a qualsiasi forma di compenso. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari sono iscritti in apposita sezione del libro soci.

Possono essere ammesse come soci le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento, la promozione e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui all'art. 4 del presente statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa. Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese in concorrenza con quella della cooperativa, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro. Possono essere ammessi soci finanziatori.

Art. 7 Soci Speciali

Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci lavoratori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- A) alla loro formazione professionale;
- B) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli

scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale, che non può superare comunque i cinque anni;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota di capitale sociale che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura pari a quanto previsto per i soci ordinari. Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dal successivo articolo 27, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea i soci lavoratori ordinari. Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa. I soci speciali non possono essere computati ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile. I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto. Alla data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci lavoratori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il

consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di

ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal successivo articolo 8. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.

Art 8 Ammissione Di Nuovi Soci

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

1. l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, luogo e data di nascita;
2. l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione;
3. l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'articolo 4 del presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;
4. la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
5. l'accettazione espressa della clausola compromissoria di cui all'articolo 46 del presente Statuto.

La persona giuridica che intende essere ammessa ai sensi dell'articolo 11 della legge 381/91 dovrà presentare domanda contenente:

1. la denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale, la partita iva, il domicilio fiscale e l'indicazione dell'attività svolta;
2. estratto del verbale relativo alla deliberazione di adesione alla cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente l'indicazione delle generalità e della qualificazione del delegato a sottoscrivere la domanda e della persona incaricata a rappresentare l'ente nei confronti della cooperativa;
3. copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;
4. quanto previsto ai precedenti punti b), d) ed e) relativi alle persone fisiche.

Chi intende essere ammesso come socio volontario ai sensi dell'articolo 2 della legge 381/1991 dovrà presentare domanda contenente:

1. l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale,

residenza, data e luogo di nascita;

2. la volontà di mettere a disposizione della cooperativa le proprie capacità e disponibilità operative per il miglior perseguimento dello scopo sociale, specificando la natura esclusivamente volontaria del rapporto associativo e la rinuncia a qualsiasi forma di compenso;

3. la quota di capitale sociale che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea per la particolare tipologia di soci;

4. la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché l'accettazione della clausola compromissoria di cui al successivo articolo 46.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda, ammettendo il socio alla categoria ordinaria ovvero a quella speciale di cui al precedente articolo 7. L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal consiglio di amministrazione. A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Il consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 Diritti e Obblighi Dei Soci

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese. Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto a esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un

professionista di sua fiducia. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.

Il capitale sociale dei soci lavoratori è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute, salvo il diritto dei soci a recedere dalla società con preavviso di almeno novanta giorni ai sensi dell'articolo 2530 ultimo comma del codice civile. Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

1. almeno il 25% all'atto dell'ammissione;
2. il restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte, con le modalità e nei termini sopra previsti;
- b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dal consiglio di amministrazione;
- d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

Il consiglio di amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

Art. 10 Perdita della qualita' di Socio

La qualità di socio lavoratore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Nel caso dei soci persone giuridiche di cui al precedente articolo 6, si perde per recesso, esclusione e in caso di scioglimento.

Art. 11 Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- A) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- B) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- C) se socio lavoratore ai sensi della legge 142/01, il cui rapporto di lavoro - subordinato o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo. Il recesso non può essere parziale. La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrono i motivi che, a norma

della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, il consiglio di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure previste dal successivo articolo 46. Il recesso diventa efficace, con riguardo sia al rapporto sociale sia a quello mutualistico, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera del consiglio di amministrazione, con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

Art. 12 Esclusione

L'esclusione è pronunciata dal consiglio di amministrazione, oltre ai casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

1. che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
2. che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
3. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 6;
4. che - se socio lavoratore di cui alla legge 142/01 - abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
5. che - se socio lavoratore di cui alla legge 142/01 - nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
6. se socio lavoratore di cui alla legge 142/01, il cui rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento o per mutuo consenso;
7. che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
8. se socio lavoratore ai sensi della legge 142/01, il cui rapporto di lavoro - subordinato o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo;
9. che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
10. che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti della cooperativa e dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
11. che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

12. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9 del presente statuto senza la prevista autorizzazione del consiglio di amministrazione;

13. che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

14. che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa;

15. che - se socio appartenente alla categoria speciale di cui al precedente articolo 7 - non abbia conseguito i livelli qualitativi prestabiliti ovvero non abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, il consiglio di amministrazione ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano maturato i requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale. L'esclusione diventa efficace, con riguardo sia al rapporto sociale sia a quello mutualistico, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal consiglio di amministrazione. La delibera viene annotata sul libro dei soci lavoratori a cura degli amministratori. Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre l'attivazione delle procedure di cui al successivo articolo 46, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Art. 13 Controversie in Materia di Recesso ed Esclusione

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno contenente i motivi del provvedimento. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione degli organismi previsti dall'articolo 46 del presente statuto. I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del consiglio dovranno promuovere la relativa procedura con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 142/2001 e ss.mm.ii. allo scioglimento del rapporto sociale per recesso o esclusione del socio lavoratore consegue lo scioglimento dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con lo stesso socio. La risoluzione del rapporto di lavoro subordinato,

	salva contraria disposizione del Consiglio	
	d'Amministrazione, comporta il venir meno dal rapporto sociale.	
	Art. 14 Diritti Conseguenti al Recesso e all'Esclusione I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale sociale effettivamente versate, aumentate eventualmente per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo articolo 28 del presente statuto. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma. Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso. Per le somme assegnate al socio ex articolo 2545 sexies del codice civile la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni. I soci receduti o esclusi avranno altresì diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo. La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove versato.	
	Art. 15 Morte del Socio In caso di morte del socio gli eredi conseguono il diritto al rimborso della quota da lui effettivamente versata ed eventualmente aumentata per rivalutazione e ristorno, nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14. Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.	
	Art. 16 Prescrizione dei Diritti I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso delle somme loro spettanti entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine stabilito saranno devolute, con delibera del consiglio di amministrazione, alla riserva legale indivisibile.	
	Art. 17 Trattamento Normativo ed Economico dei Soci Lavoratori Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura	

subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di

lavoro instaurato con i medesimi. In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo altresì conto della quantità e qualità del lavoro prestato. Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe. Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive. In presenza di ragioni di mercato, produttive e organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

Titolo Iv - Soci Finanziatori

Art. 18 Soci Finanziatori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori di cui all'articolo 2526 del codice civile. Rientrano in tale categoria i 'soci sovventori' disciplinati dall'articolo 4 della legge 59/1992. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni del trasferimento.

Art. 19 Conferimenti dei Soci Sovventori

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati a una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa. A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il 'fondo per il potenziamento aziendale' costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al precedente articolo 5 del presente statuto. I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 100,00 (cento/00) ciascuna. I versamenti sulle quote sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi

in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Art. 20 Trasferimento dei Titoli dei Soci Finanziatori

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le quote dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione. Il socio finanziatore che intenda trasferire le quote deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente e il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà a indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente. Il trasferimento di quote nei confronti di soggetti per i quali il consiglio di amministrazione abbia negato il proprio gradimento è comunque inefficace nei confronti della cooperativa.

Art. 21 Caratteristiche delle quote Dei Soci Finanziatori

L'emissione delle quote destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con dei soci con la quale devono essere stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione;
- l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto d'opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- il termine minimo di durata del conferimento;
- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- i diritti patrimoniali in caso di recesso.

Art. 22 Diritto di Voto

L'esercizio del diritto di voto del "socio finanziatore" spetta a colui che, alla data dell'Assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni. A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle quote sottoscritte. Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari. I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono in ogni caso superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il

numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il

numero di voti da essi portato.

ART. 23 DIRITTI DEI SOCI FINANZIATORI

Ai soci finanziatori - in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale - può essere riservata la nomina di un amministratore e un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle quote destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina, da parte di tale categoria, di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore a un terzo dei complessivi membri dell'organo. Le quote dei soci finanziatori possono essere privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla decisione dei soci di cui al precedente articolo 17. A favore dei soci sovventori il privilegio opera nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. La remunerazione delle quote sottoscritte dai soci cooperatori in qualità di soci finanziatori non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 del codice civile.

Art. 24 Recesso dei Soci Finanziatori

Oltre ai casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, il diritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia decorso il periodo minimo di permanenza indicato nella delibera di emissione. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle quote può escludere la possibilità di recesso del socio finanziatore.

Art. 25 Rimborso

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle quote dovrà avvenire esclusivamente al valore nominale eventualmente rivalutato, dopo aver detratto le eventuali perdite gravanti sul capitale sociale costituito da tali quote.

Titolo V Patrimonio Sociale e Bilancio

Art. 26 Patrimonio Sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito: dal capitale sociale dei soci lavoratori, dei soci volontari e dei soci persone giuridiche di cui alla legge 381/1991, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore nominale di euro 25,00 (venticinque); dal capitale sociale dei soci finanziatori di cui al precedente Titolo IV, rappresentato da quote del valore nominale di Euro 100,00 (cento/00), dalla riserva legale indivisibile, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 28 e con le quote di capitale non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli

eredi dei soci deceduti, da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge dalla eventuale riserva divisibile formata con le quote di utili di esercizio di cui al successivo articolo 28, riservata ai soci finanziatori diversi dai soci cooperatori dalla riserva straordinaria indivisibile.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente aumentate per rivalutazione e ristorno.

Le riserve sono indivisibili e non possono pertanto essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

Art. 27 Esercizio Sociale e Bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge. Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche. Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile, tenendo conto, in ogni caso, della disposizione di cui all'art. 111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318. Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 2364 ultimo comma del codice civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima di novanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a centottanta giorni. Il consiglio di amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione. L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito della quota sottoscritta e versata, ovvero anche mediante

distribuzione gratuita dei titoli di cui agli articoli 4

della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo effettuato dagli amministratori. La ripartizione del ristoro ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, in relazione all'ammontare delle ore di lavoro effettuate nel corso dell'esercizio sociale e in relazione al livello di inquadramento contrattuale, i cui parametri di incidenza verranno definiti dall'assemblea dei soci in sede di approvazione dell'apposito regolamento interno, ai sensi dell'art. 2521 codice civile. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Art. 28 Destinazione Dell'Utile

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale indivisibile;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristoro, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai soci cooperatori e ai soci finanziatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge in materia di cooperative a mutualità prevalente;
- e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali e civili;
- f) un'eventuale quota alla riserva divisibile riservata esclusivamente ai soci finanziatori diversi dai soci cooperatori;
- g) quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile.

L'assemblea può deliberare che il dividendo di cui al precedente punto d), limitatamente ai soci cooperatori, venga destinato ad aumento della quota sociale sino al massimo stabilito dalle leggi vigenti. L'assemblea potrà inoltre deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici e in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili. In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale

finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

Titolo V Governo della società

Art. 29 Sistema di amministrazione e organi sociali

La cooperativa adotta il sistema di amministrazione tradizionale; conseguentemente gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Amministratore Unico, il Consiglio d'Amministrazione o più Amministratori non costituiti in Consiglio d'Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Sezione I Assemblea

Art. 30 Convocazione

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, con avviso postale o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e sono presenti o sono stati informati della riunione tutti gli amministratori e se nominati i componenti il Collegio Sindacale e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

Per le decisioni che riguardano:

- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;
 - le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione,
- la deliberazione dell'assemblea deve essere assunta alla presenza di un Notaio.

Art. 31 Decisioni dei soci riuniti in assemblea

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza

dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti

che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
3. la nomina dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale e del revisore;
4. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
5. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis c.c.

Art. 32 Costituzione dell'assemblea

L'assemblea è validamente costituita, secondo le disposizioni in materie di s.r.l.:

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Art. 33 Quorum deliberativi

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, l'assemblea convocata per le modificazioni dell'atto costitutivo, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti a tutti soci.

Art. 34 Diritto di voto e rappresentanza in assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte.

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute.

Non è ammesso il voto per corrispondenza e altri mezzi di telecomunicazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe.

Art. 35 Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione e, in sua assenza, dal Vicepresidente del Consiglio d'Amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti. La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Sezione II Organo Amministrativo

Art. 36 Amministratori

La cooperativa è alternativamente amministrata da:

- un Amministratore Unico;
- un Consiglio d'Amministrazione composto da un numero di amministratori variabile da tre a tredici, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero;
- da più amministratori, con firma congiunta o disgiunta, non costituiti in Consiglio d'Amministrazione.

Gli amministratori devono essere scelti tra i soci cooperatori oppure tra gli elementi tecnici ed amministrativi.

Gli amministratori restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi possono essere rieletti.

L'organo amministrativo, comunque composto, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società. Gli amministratori, con le modalità proprie del tipo di amministrazione prescelta, hanno facoltà di compiere tutti gli atti che ritengano opportuni per l'attuazione dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli riservati per legge all'assemblea, o che gli stessi amministratori ritengano opportuno sottoporre all'approvazione assembleare.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente, se non sono stati nominati dall'assemblea contestualmente alla nomina dei consiglieri.

Art. 37 Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con avviso postale o qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre

giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un

giorno prima.

Le adunanze del Consiglio d'Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

È vietato il voto segreto e per rappresentanza, inoltre sono vietate le riunioni a mezzo teleconferenza o altri mezzi di telecomunicazione.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art.38 Attribuzioni e deleghe

Il Consiglio d'Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa.

Il Consiglio d'Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, quinto comma, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Il Consiglio d'Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale, se nominato, nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Al Consiglio d'Amministrazione spetta, sentito il parere del Collegio Sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto ai consiglieri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Il Presidente convoca il Consiglio d'Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice - Presidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

Art.39 Sostituzione degli Amministratori

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal Collegio Sindacale se nominato,

purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 40 Rappresentanza legale

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale per tutti gli atti amministrativi, sia di ordinaria amministrazione che di straordinaria amministrazione, limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale, spetta:

- all'amministratore unico;
- al Presidente del Consiglio d'Amministrazione;
- nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

L'organo amministrativo può delegare parte dei propri poteri con speciale procura, a dipendenti della società o a soggetti terzi.

Ove vi sia Consiglio d'amministrazione, il Presidente previa autorizzazione del consiglio può delegare parte dei propri poteri al Vice-Presidente o a un membro del consiglio.

Sezione III Organo di controllo e revisione contabile

Art. 41 Organo di controllo

La società può nominare un organo di controllo, sindaco o revisore o società di revisione.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria Ove si verificchino i presupposti di legge di cui al combinato disposto degli artt. 2543, primo comma, e 2477 c.c., indi se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti (ad esempio in caso di controllo di una S.p.A.);
- c) superi due dei seguenti limiti, indicati nell'art. 2435-bis, comma 1, c.c. per la redazione del bilancio in forma abbreviata:

- attivo dello Stato patrimoniale pari a 4.400.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 8.800.000 euro;
- 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio

Sindacale previste per le società per azioni.

Art. 42 Nomina e competenze dell'organo di controllo

Non può essere nominato alla carica di sindaco e se nominato decade dall'ufficio colui che si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.

Il sindaco resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il sindaco è stato sostituito. Il sindaco è rieleggibile.

Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

Il sindaco ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis c.c. Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il sindaco esercita anche il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis c.c.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 c.c.

L'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 c.c.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

L'organo di controllo esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis ss. c.c., salvo quanto in appresso previsto.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla

sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

La retribuzione annuale del sindaco è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il sindaco deve assistere alle adunanze delle assemblee, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al sindaco, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il sindaco deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

Art. 43 Revisore legale dei conti

Qualora - in alternativa alla nomina del Collegio Sindacale e ad esclusione dei casi in cui la nomina di quest'ultimo sia obbligatoria - la società nomini per il controllo contabile un revisore esterno, questi deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti.

Si applicano al revisore tutte le norme di legge previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Il revisore o la società di revisione devono essere iscritti nell'apposito Registro dei Revisori Legali dei Conti.

Il corrispettivo del revisore o della società di revisione è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

Titolo VI Scioglimento e liquidazione

Art. 44 Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. Nel caso si verifichi una causa di scioglimento prevista dalla legge, gli amministratori ne danno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese. Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste dal precedente articolo 33, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la

liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare

riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo. La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea assunta con le maggioranze previste dal precedente articolo 33 del presente statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 45 Devoluzione Patrimoniale

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- a) il rimborso degli strumenti finanziari di cui al Titolo IV del presente statuto, qualora emessi, e dei dividendi eventualmente maturati
- b) il rimborso delle quote di capitale sociale versate dai soci cooperatori, eventualmente aumentate per rivalutazione e ristorno e i dividendi eventualmente maturati
- c) l'assegnazione ai soci finanziatori diversi dai soci cooperatori della riserva divisibile eventualmente costituita e a loro riservata.

Titolo VII Clausola compromissoria

Art. 46 Clausola compromissoria

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaco o revisore (se nominati), oppure nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente in base alla sede legale, che provvederà anche a designare il presidente del collegio stesso.

Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza, secondo diritto, entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, come arbitro rituale.

Ai sensi dell'art. 35, ultimo comma, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, nel caso di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera.

Si applicano comunque le disposizioni di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno il settanta per cento dell'intero capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Titolo VIII Disposizioni finali

Art. 47 Disposizioni Finali

Le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, previste dal presente statuto, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate. Per quanto non è previsto dal presente statuto, valgono le norme del vigente Codice Civile, della legge n. 381/1991 e delle leggi speciali sulla cooperazione.

Art. 48 Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa e i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dall'articolo 2521 del codice civile. I criteri e le modalità di nomina del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo, di attribuzione di deleghe e responsabilità a eventuali amministratori che non siano espressione dei soci cooperatori o a comitati esecutivi, nonché lo svolgimento dei rapporti tra il consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e la direzione aziendale potranno essere definiti da apposito regolamento. Con il medesimo regolamento potranno essere stabilite le norme concernenti la frequenza delle riunioni del consiglio di amministrazione e il funzionamento dei comitati esecutivi.

F.to: Alberto Boccuti. Carmen Capalbo. Michela Capalbo. Raffaella Capparelli. Valerio Capparelli. Cristina Cianciaruso. Fortunata Irene Collia. Maria Federico. Anna Maria Ferraro. Giovanna Forciniti. Elisa Giorgio. Elvira Ierimonte. Manuela Marincolo. Michelino Marincolo. Francesco Rizzo. Maria Salvati. Valentina Sanzi. Sommario Silvio. Sposato Laura. Albina Aiello notaio. Sigillo.